

COMUNE DI DIAMANTE



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TRIBUTI

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/81398 - Fax 0985/81021
E-mail comune_diamante@yahoo.it - E-mail certificata ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it
Codice Fiscale e Partita Iva 00362420788

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 02
DEL 09/01/2013, ESECUTIVA

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

Art. 3 – Presupposto dell'imposta

Art. 4 – Definizione di struttura ricettiva

Art. 5 – Soggetto attivo

Art. 6 – Soggetto passivo

Art. 7 – Misura dell'imposta

Art. 8 – Esenzioni

Art. 9 – Versamenti

Art. 10 – Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 11 – Poteri istruttori ed accertamento

Art. 12 – Sanzioni ed interessi

Art. 13 – Riscossione coattiva

Art. 14 – Rimborsi

Art. 15 – Contenzioso

Art. 16 – Disposizioni transitorie

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Diamante nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art.2 – Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Diamante.
2. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione della città, di manutenzione della città, di fruizione e di recupero dei beni culturali ed ambientali locali, attività culturali e di spettacolo individuati come veicoli ed attrattori turistici, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nelle misure risultanti dal bilancio di previsione del Comune relativo al medesimo anno di riferimento dell'imposta.
3. La destinazione dei fondi provenienti dall'Imposta di soggiorno viene destinata, ad inizio di ogni esercizio finanziario, su proposta dell'Assessore al Turismo, con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art.3 – Presupposto d'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento, nel periodo compreso tra il 21 giugno ed il 21 settembre di ciascun anno solare, presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Diamante, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Art.4 – Definizione di struttura ricettiva

1. Tra le strutture ricettive sono comprese:
 - a. le strutture alberghiere;
 - b. i campeggi;
 - c. area sosta camper;
 - d. le strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva;
 - e. le strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione;
 - f. i residence;
 - g. gli agriturismi;
 - h. case private affittate con contratto di locazione ad uso turistico.

Art.5 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Diamante.

Art.6 – Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

Art.7 – Misura dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per ciascun giorno di pernottamento e per ciascun soggetto nelle seguenti misure stabilite con riferimento alle diverse strutture ricettive, definite dalla normativa regionale, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti nonché del conseguente prezzo del soggiorno:

Strutture alberghiere

Classificazione	Imposta
Fino a 3 stelle	1,50
4 stelle	2,00
5 stelle	2,50

Campeggi

Classificazione	Imposta
Unica	1,00

Area sosta Camper

Classificazione	Imposta
Unica per camper	3,00

Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva

Classificazione	Imposta
Ostelli	0,50

Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione

Classificazione	Imposta
Bed & Breakfast professionali	1,00
Bed & Breakfast non professionali	1,00
Affittacamere professionali	1,00
Affittacamere non professionali	1,00
Case per vacanze	1,00

Residence

Classificazione	Imposta
Unica	1,00

Agriturismo

Classificazione	Imposta
Unica	1,00

Case Private data in locazione con contratto turistico

Classificazione	Imposta
Unica	1,00

2. Per gli anni successivi al 2013 le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.-

Art.8 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i soggetti:

- a. iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Diamante;
- b. che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto i sedici anni di età e che hanno superato i 70 anni di età;
- c. che soggiornano per motivi di studio, di lavoro alle dipendenze della p.a. o di aziende appaltatrici di lavori, servizi o forniture della p.a.;
- d. emigranti che ritornano per le proprie vacanze, nonché i residenti all'estero (sia cee che extra cee);
- e. ospitalità, istituzionali e civili, il cui costo del soggiorno e a totale carico del Comune di Diamante;
- f. disabile con handicap non grave escluso l'accompagnatore;
- g. disabile con handicap grave ivi incluso un accompagnatore ex L. 104/1992;
- h. espositori partecipanti a manifestazioni patrocinate dal Comune di Diamante.
- i. volontari che prestano il proprio servizio sociale sul territorio del Comune di Diamante in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati e/o Patrocinati dall' Ente Locale o in occasione emergenze di protezione civile;
- l. per i gruppi organizzati da agenzie di viaggio e di turismo che comprendono almeno la partecipazione di venticinque visitatori, l'esenzione viene applicata per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico al seguito;
- m. appartenenti alle forze di pubblica sicurezza, statali e locali, compreso il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che per esigenze di servizio, anche di carattere temporaneo, soggiornano in strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Diamante;
- n. tutti quei dipendenti che alloggiano, per mansioni lavorative, nella propria struttura ricettiva;
- o. I soggetti, in ragione di un accompagnatore per paziente, che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate presenti nel territorio comunale e/o nel raggio di 25 km dai confini del Comune di Diamante.

Art.9 – Versamento

1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.
2. Nella circostanza si dovesse verificare il caso di rifiuto da parte dell'ospite al pagamento dell'imposta, il direttore della struttura ricettiva è tenuto a far sottoscrivere allo stesso una dichiarazione, con relative generalità del soggetto, e conservarla per eventuali futuri controlli. In caso di ulteriore rifiuto dell'ospite anche nella compilazione e sottoscrizione della dichiarazione, il direttore della struttura ricettiva, avrà facoltà di redigere e vidimare la "**dichiarazione sostitutiva di notorietà**" (Allegato A), in cui riportare le generalità del cliente.
3. Il gestore della struttura ricettiva riversa al Comune di Diamante gli importi riscossi, entro il giorno quindici del mese successivo a quello nel corso del quale ha incassato le somme, in una delle seguenti modalità:
 - a. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b. con procedura informatica predisposta dal Comune e messa a disposizione dei gestori delle strutture ricettive;
 - c. mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Art.10 – Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti a dichiarare al Comune di Diamante il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso del mese, con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, dell'imposta dovuta, di quella riscossa e degli estremi del riversamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni

utili ai fini del calcolo dell'imposta nonché i dati anagrafici dei soggetti che, seppur dovuta, non hanno versato l'imposta.

3. La dichiarazione, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune, deve essere trasmessa, secondo le modalità stabilite dall'Ente, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.

4. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto passivo deve effettuare il versamento.

Art.11 – Poteri istruttori ed accertamento

1. Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai gestori delle strutture ricettive, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti ovvero la compilazione di questionari connessi agli obblighi tributari, della dichiarazione sostitutiva di notorietà (All. A), nonché ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima della data dell'accesso.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In ogni caso, non si fa luogo ad accertamento per importi complessivi pari o inferiore ad euro cinque.

Art.12 – Sanzioni ed interessi

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate secondo i principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'imposta non versata. In caso di ritardo non superiore a quattordici giorni, la predetta sanzione si applica nella misura di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. Ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni degli obblighi riportati agli artt. 10 e 11, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00. La sanzione è irrogata secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.13 – Riscossione coattiva

1. Ai fini della riscossione coattiva degli importi non versati, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La modalità per la riscossione coattiva è quella vigente per i tributi comunali.

Art.14 – Rimborsi

1. Nel caso di versamento in misura superiore rispetto a quella dovuta, l'importo non dovuto è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze, entro il termine di cinque anni dal pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista all'art. 10 del presente regolamento.

2. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somma da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 4 dell'art. 12 del presente regolamento.

4. In ogni caso, non si fa luogo a rimborso per importi pari o inferiore ad euro quindici.

Art. 15- Servizio on-line imposta di soggiorno

Il Comune di Diamante fornisce agli operatori del settore l'utilizzo di una piattaforma informatica on-line, dove gli stessi dovranno assolvere a tutti gli adempimenti inerenti all'imposta di soggiorno.

Art. 16 – Funzionario responsabile dell'imposta.

1. Con proprio atto deliberativo, la Giunta Comunale provvede, alla nomina di un funzionario comunale responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Al funzionario comunale responsabile dell'imposta è assegnato il compito di provvedere alla organizzazione delle attività legate alla gestione del tributo, predisponendo e adottando gli atti consequenziali.

Art.17 – Contenzioso

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Art.18 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 2 nonché dall'art. 10, comma 3, del presente regolamento, relativi al primo mese di applicazione dell'imposta, si considerano regolarmente assolti se effettuati entro il quindici giugno 2012.

2. Per tutte quelle norme non comprese nel presente regolamento, sia applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge relative all'ordinamento tributario, in particolare, i decreti legislativi n. 472 del 18/12/1997; l'art.1 della legge n. 296 del 27/12/2006 con i commi dal 158 al 170 ed del Regolamento Generale delle Entrate .

Art. 19 – Pubblicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 c.2 del d.lgs. n. 446/1997, è comunicato al Ministero delle Finanze, entro il trentesimo giorno dalla data di esecutività.

2. Il regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed entrerà in vigore il decimo quinto giorno dalla pubblicazione.

(Allegato A) AL REGOLAMENTO



COMUNE DI DIAMANTE (CS)

**ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 9 E 11 DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**GENERALITA' DEI SOGGETTI PASSIVI CHE HANNO OMESSO IL PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Cognome Nome

Denominazione/ragione sociale

Nazionalità Tipo documento identità

Numero Rilasciato da In data

Luogo di residenza Indirizzo

Sede legale

Numero pernottamenti Periodo soggiorno dal al

Imposta di soggiorno dovuta €. in base alla tariffa di €. a notte

- Si allega copia dei documenti fiscali di pagamento rilasciati al soggetto passivo.

IL DIRETTORE
(nome/denominazione/ragione sociale)

Dichiaro, assumendomi ogni responsabilità che sono stato ospite della sua citata struttura ricettiva e che mi sono rifiutato di versare l'imposta di soggiorno. Dichiaro altresì che gli addetti della suddetta struttura ricettiva mi hanno fatto presente che l'**imposta di soggiorno è legge dello Stato italiano** ed è disciplinata da apposito **Regolamento comunale**, dove, in caso di rifiuto del pagamento il Comune di Diamante (CS) si attiverà nei miei confronti per il recupero delle somme non corrisposte, con l'applicazione delle sanzioni di legge.

IL CLIENTE
(Nome e cognome)